

**COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO**  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

-----  
**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**  
Via Giorgio La Pira,1 - Tel. 091 8580001 / 7727316 / 7727312  
MAIL pmsgjato@libero.it - PEC comunicazionisgjata@pec.it



**SUNTO**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 07 del \_\_\_\_\_

**19 MAG. 2021**

**OGGETTO: Prevenzione incendi, pulizia fondi incolti e modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura secondo le direttive impartite dal Decreto Legge 24/06/201 n. 91.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
AUTORITA' COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINA**

Nel periodo compreso tra il **15 giugno ed il 15 ottobre**, è fatto divieto, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte di organi competenti.

- b) Tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi lungo le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, **entro il termine perentorio del 14 giugno di ogni anno**, di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalle scarpate e/o banchine a confine con strade pubbliche o private, sgombre da covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche e altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositati all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpate e/o banchine.

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale,

- le violazioni di cui alla lettera b) della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 173,00 a € 694,00;
- le violazioni di cui alle lettere c) d) e) f) della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16;
- le violazioni di cui alla lettera a) della presente Ordinanza, qualora siano causa di incendi o di potenziali innesco di incendi, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 ad € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 e s.m.i.. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, con provvedimento del Sindaco.